



COMUNE DI VALLO DI NERA

Provincia di Perugia



AVVISO PUBBLICO

PER L' EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE COMMERCIALI E ARTIGIANALI PREVISTI DAL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO DI CUI AL DPCM 24 Settembre 2020. ANNUALITA' 2022

Art. 1 – PREMESSA

1. Con il presente bando il Comune di Vallo di Nera intende sostenere le attività economiche commerciali ed artigianali del territorio, stabilendo i criteri e le condizioni per la concessione di un contributo a fondo perduto.
2. Visto il comma 65-ter dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo cui, nell'ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un “fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali” con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione;
3. Visto il successivo comma 65-quinquies dell'art. 1 della medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 243 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che stabilisce che il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da COVID-19;
4. Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020 recante “Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.302 del 04-12-2020”;
5. Vista la nota allegato n. 2, al D.P.C.M. del 24.09.2020, contenente l'indicazione effettiva del contributo assegnato al Comune di Vallo di Nera, per un totale di € 16.461,00, relativo all'annualità 2020, € 10.974,00, relativo all'annualità 2021 ed € 10.974,00, relativo all'annualità 2022;
6. Vista la nota di chiarimento pubblicata dal Dipartimento per la coesione sociale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 29.01.2021

7. Vista la delibera della Giunta comunale n. 138, del 16.12.2020, contenente un atto di indirizzo della Giunta comunale del Comune di Vallo di Nera.

Art. 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA

1. La dotazione finanziaria del presente Bando, stanziata dall'Amministrazione Comunale di Vallo di Nera con deliberazione della Giunta Comunale n. 138, del 16.12.2020, ammonta ad € **10.974,00** (diecimilanovecentosettantaquattro/00), per l'anno 2022.
2. La disponibilità complessiva delle risorse finanziarie potrà essere incrementata qualora si rendano disponibili ulteriori risorse a seguito dell'adozione di successivi provvedimenti.

Art. 3 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO

1. Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108.
2. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.
3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.
4. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Art. 4 - TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO

1. La misura economica del presente bando è da intendersi quale contributo a fondo perduto per l'ammontare riconosciuto per ciascuna impresa candidata e ammessa.
2. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo.
3. Il contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare l'attuale crisi economico finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da "COVID-19", ivi comprese le indennità erogate dall'INPS ai sensi del D.L. 17 Marzo 2020, n. 18, salvo diversa previsione della legislazione statale in materia.
4. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n.

1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura

Art. 5 - SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO

1. I beneficiari del presente Avviso sono le **piccole e micro imprese** * - di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005 - che:
 - a) svolgono, alla data di presentazione della domanda, attività economiche in **ambito commerciale e artigianale** ** (iscritte all'albo delle Imprese artigiane) attraverso un'unità operativa (unità locale) ubicata nel territorio del Comune di Vallo di Nera ovvero intraprendano nuove attività economiche nel territorio comunale;
 - b) sono regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane e risultino attive al momento della presentazione della domanda;
 - c) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.
2. Gli imprenditori agricoli, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del DPCM sopra richiamati, possono essere destinatari di contributi per lo svolgimento delle attività di natura commerciale connesse all'attività agricola, a condizione che abbiano presentato una SCIA per l'esercizio dell'attività di natura commerciale.

ai sensi della vigente normativa si definisce **microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro - si definisce **piccola impresa** l'impresa che ha meno di 50 occupati, e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro che esercitano un'attività commerciale o artigianale che ne faranno richiesta e soddisfino le condizioni di cui al presente bando.*

*** Per le **attività in ambito commerciale** si rinvia alla definizione della «materia "commercio"» contenuta nell'articolo 39 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, che ricomprende l'attività di commercio all'ingrosso, commercio al minuto, l'attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, l'attività di commercio su aree pubbliche, l'attività di commercio dei pubblici esercizi e le forme speciali di vendita. Si intendono altresì ricomprese le attività concernenti la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio e l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio; per le **attività artigianali**, si rinvia alla definizione contenuta nella Legge-quadro per l'artigianato, L. 8 agosto 1985, n. 443.*

Art. 6 – TIPOLOGIA DELLE INIZIATIVE FINANZIABILI SOSTENUTE DAI CONTRIBUTI

1. Le azioni di sostegno economico di cui al comma 1 del precedente articolo 3 possono ricomprendere le seguenti iniziative finanziabili:

- a) erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione
- b) iniziative che agevolino la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di vendita a distanza, nella forma di contributi in conto capitale ovvero di contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.
2. È esclusa ogni altra voce non ricompresa nell'elenco delle voci finanziabili come previste dal Decreto firmato dal 24 settembre 2020.
3. Per la liquidazione del contributo dovranno essere allegare le fatture quietanzate con pagamento tracciabile relativa alle spese sostenute per le quali si richiede il contributo. Solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese potranno riguardare:
- a) Spese per adeguamento al “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”;
- Servizi di consulenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
 - Aggiornamento DVR;
 - Valutazione del rischio biologico (tra cui ricade il rischio da Covid-19);
 - Informazione datore di lavoro, informazione lavoratori e utenti;
 - Libretto formativo per i lavoratori;
 - Materiale di informazione/formazione;
 - Consulenza in merito alla costituzione del Comitato aziendale per Contrasto Covid-19
 - Acquisto DPI e altri dispositivi, come: DPI (mascherine, guanti, copriscarpe, occhiali protettivi, visiere protettive, visiera protettiva PET atossica); Termolaser (misuratore di temperatura); Prodotti igienizzanti; Segnaletica; Espositore con gel igienizzante e mascherine monouso; Schermi divisorii di protezione; Sanificazione e igienizzazione professionale; ecc. Esclusivamente dietro presentazione delle fatture di pagamento quietanzate.
- b) **Spese di gestione dell'impresa** (utenze di energia elettrica-acqua- riscaldamento-Tari/Tassa sulla Pubblicità, utenze telefoniche aziendali fisse/mobili, canoni di locazione) **relative anno 2022**;
Esclusivamente dietro presentazione della ricevuta di pagamento quietanzata.
- c) Spese di ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento per innovazione di prodotto e di processo; acquisto di macchinari, impianti, arredi, attrezzature, opere murarie e impiantistiche **effettuate nell'anno 2022**. Esclusivamente dietro presentazione delle fatture di pagamento quietanzate
4. Il presente contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare l'attuale crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da “COVID-19”, ivi comprese le indennità erogate dall'INPS ai sensi del D.L. 17 Marzo 2020, n. 18, e dell'Agenzia delle Entrate ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 e, in analogia a queste ultime, non è soggetto a imposizione fiscale, salvo diversa previsione della legislazione statale in materia.

5. **Il limite massimo di contributo concedibile per ogni richiesta è pari a € 3.500,00.**

Art. 7 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il presente bando e l'allegato modello A per la presentazione della domanda di finanziamento è pubblicato sul sito del Comune di Vallo di Nera, sul sito web dell'Ente.
2. Le domande per la presentazione della domanda di finanziamento devono essere costituite, pena l'esclusione, da:
 - a) Allegato A valido per la richiesta di finanziamento;
 - b) Relazione contenente la descrizione degli interventi per i quali si richiede il finanziamento secondo quanto previsto dall'articolo 6 del presente bando, eventualmente corredata da tempi di realizzazione, qualità e benefici dell'intervento per l'attività economica, per il comune e per la comunità ove insediata.
3. La domanda di finanziamento potrà inoltre contenere l'esplicitazione di:
 - c) eventuali sinergie con altre attività economiche del territorio comunale;
 - d) eventuali effetti "non economici" degli interventi (risparmio energetico per la sede dell'attività, valorizzazione ambientale, incremento dell'occupazione, presenza di personale svantaggiato).
4. Gli interessati dovranno far pervenire la domanda in carta semplice, secondo il modello A allegato, **inderogabilmente a pena di esclusione entro le ore 12.00 del giorno 30.04.2023** attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) modalità cartacea all'Ufficio Protocollo del Comune di Vallo di Nera, Loc. Borbonea, negli orari di apertura al pubblico;
 - b) modalità telematica inviando tramite PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo comune.vallodinera@postacert.umbria.it.
5. Le domande devono essere **sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa con allegata copia di un documento di riconoscimento.**
6. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
7. non potranno essere accolte le domande:
 - a) predisposte su modello difforme dall'allegato A al presente bando;
 - b) presentate con modalità diverse da quanto previsto al precedente punto 2;
 - c) predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Avviso (fatta salva la possibilità di integrare documentazione o dare chiarimenti, ove possibile, su richiesta del competente Ufficio);

d) non sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa.

8. Il Comune di Vallo di Nera non assume responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 8 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.
2. La Commissione all'uopo nominata procederà alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:
 - a) presentazione entro i termini di scadenza di cui al presente bando;
 - b) presenza della domanda, redatta in conformità all'Allegato A e firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
 - c) presenza di documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.
3. Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.
4. Al termine della ricevibilità e ammissibilità, la Commissione procederà a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e delle irricevibili/inammissibili;
5. Al termine della procedura valutativa, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo, e/o irricevibili/inammissibili.
6. La conclusione dell'attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 30 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.
7. La graduatoria come sopra formata sarà pubblicata nelle apposite sezioni del sito istituzionale secondo le norme vigenti e quanto previsto in materia di tutela dei dati personali.
8. **Nel caso le risorse disponibili siano inferiori a quelle spettanti alle istanze ammissibili, il contributo verrà ridotto proporzionalmente in pari percentuale per ogni domanda ritenuta ammissibile, fino alla concorrenza dell'importo totale messo a bando.**
9. A partire dalla data di pubblicazione l'Amministrazione Comunale disporrà l'erogazione del contributo nei tempi tecnici strettamente necessari. L'importo come sopra determinato sarà liquidato a mezzo bonifico disposto esclusivamente sui conti correnti bancari o postali accesi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane, indicati nell'apposita sezione del Modello Allegato A. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse (carte di credito, carte prepagate).

Art. 9 – CONTROLLI

1. Il Comune, anche in collaborazione con altri Enti ed Organismi competenti potrà disporre ogni possibile controllo su quanto dichiarato. In caso di falsa dichiarazione gli uffici comunali procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito ed all'applicazione delle previste sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all'attivazione delle procedure ai sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazione mendaci.
2. Le somme indebitamente percepite dovranno essere restituite maggiorate del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della concessione del bonus per il periodo intercorrente tra la data di erogazione del contributo medesimo e quella di restituzione dello stesso.
3. Non possono beneficiare del contributo coloro che risultino in posizione debitoria nei confronti del Comune di Vallo di Nera. Qualora si accerti l'esistenza di un debito (certo, liquido, esigibile) a carico del soggetto richiedente, in favore del Comune di Vallo di Nera (sia di natura tributaria che patrimoniale), lo stesso verrà detratto dall'importo del contributo riconosciuto.

Art. 10 – INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

1. Per il procedimento oggetto del presente bando il Responsabile di servizio e del procedimento è il Dott. Giuseppe Fasulo, Settore Area Vigilanza, tel. 0743616143 – mail: giuseppe.fasulo@comune.vallodinera.pg.it.
2. L'impresa interessata può richiedere l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 11 – INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)

1. I dati dei partecipanti al presente bando, raccolti con la presentazione delle domande di partecipazione e di erogazione, nonché della relativa documentazione prodotta, saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
2. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vallo di Nera, telefono: 0743 616143 - indirizzo di posta elettronica: comune.vallodinera@postacert.umbria.it.
3. Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse al presente procedimento di Bando, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
4. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

5. Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.
6. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza al Comune è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati (RPD) presso il Comune di Vallo di Nera: SOSPrivacy.net di Bruschi Anna Rita, referente Dr. Lorenzo Baronci – l.baronci@sosprivacy.net
7. Modalità di trattamento e conservazione - Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale in rispetto dell'art 32 RGDP e delle misure minime di sicurezza per le pp.aa. Circolare n. 2/2017.

Art. 12 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Vallo di Nera che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.
2. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.
3. In caso di riserva di fondi a disposizione, il Comune di procederà alla pubblicazione di un ulteriore avviso